

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2019, n. 19

“Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 3

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), è aggiunto il seguente:

“Art. 3 bis

Attività in ambito fitosanitario

1. Sono assegnate all’Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale:

- a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
- b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie;
- c) l’attività amministrativa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38), in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38);
- d) la promozione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi causata da Xylella fastidiosa, nonché delle misure di ripristino dell’equilibrio ambientale delle aree infette.”.

Art. 2

Commissariamento Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)

1. Per la riorganizzazione dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF), necessaria per integrare

le attività in ambito fitosanitario alle tradizionali attività irrigue e forestali, il presidente su designazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nomina un commissario straordinario e due sub commissari, in carica per sei mesi, rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell'Agenzia stessa, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

2. Il commissario e i sub commissari esercitano tutti i poteri attribuiti al direttore generale dall'articolo 8 della l.r. n. 3/2010.

Art. 3

Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. L'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia), è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 APR. 2019

MICHELE EMILIANO